



COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 3

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni. Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Risultano:

		Presente
1. CAROSSO Luigi	Sindaco	SÌ
2. BRIGNOLO Silvano	Consigliere	SÌ
3. PIN Luca	Consigliere	SÌ
4. PEIRA Loris	Consigliere	SÌ
5. EUSEBIO Pier Paolo	Consigliere	SÌ
6. VEGLIO Monica	Consigliere	SÌ
7. MASOERO Giorgio Luigi	Consigliere	SÌ
8. BARALIS Giovanna	Consigliere	SÌ
9. SACCHETTO Carlo	Consigliere	SÌ
10. DESTEFANIS Danilo	Consigliere	SÌ
11. PELLERINO Giacomina	Consigliere	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		0

Assiste all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Giuseppe SAMMORI' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor CAROSSO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2017
OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI). Modifiche ed integrazioni.
Provvedimenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che nel corso del 2014 sono stati approvati separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/04/2014, già modificato ed integrato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2015, n.24 del 27/07/2015 e n.11 del 27/04/2016, derivanti dall'esperienza maturata nell'applicazione del tributo e da alcune modifiche intervenute nella relativa normativa, in particolare per:

- ridurre la parte variabile della tassa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi (art. 20-bis);
- demandare al comune la determinazione della tassa per l'anno in cui il contribuente inizia l'occupazione, inserendo l'inciso "salvo per l'anno di inizio di occupazione" nell'articolo 25, comma 7;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi";

Vista la Legge di Bilancio 2017, n. 232 dell'11 dicembre 2016;

Dato atto che si provvede all'inserimento del nuovo articolo 20-bis ed alla modifica ed integrazione dell'articolo 25, di seguito riportati:

Art. 20-bis. Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente al Comune, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Le associazioni assistenziali o di volontariato di cui al comma 1 di rilevanza nazionale sono iscritte di diritto nell'elenco di cui al comma 4.
6. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.
7. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:
 - a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e trecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
 - b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a trecento chilogrammi e non superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
 - c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
8. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
9. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
10. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune nel piano finanziario di cui all'articolo 12 del presente regolamento e dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25. Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 31 dei mesi di luglio e ottobre. Tali scadenze possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Per l'anno 2014 si stabilisce preventivamente, in attesa di chiarimenti normativi e ministeriali in merito alla possibilità di derogare dalle rate semestrali, che il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 31 dei mesi di luglio e ottobre. Tali scadenze possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, delegata con la presente disposizione per motivi di celerità ed efficacia.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

7. Il versamento deve essere effettuato, **salvo per l'anno di inizio di occupazione**, in autoliquidazione in due rate di pari importo, con le scadenze di cui ai commi 2 e 3. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti, provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che il mancato ricevimento dei medesimi non esonera dall'obbligo di pagamento.

8. Eventuali bollette emesse o rettifiche dopo l'approvazione della cosiddetta lista "principale" devono prevedere, se possibile, le scadenze di cui al comma 2. Ove, per l'approssimarsi o per l'avvenuta decorrenza di tali termini, le stesse debbano avere scadenze successive, il pagamento è effettuato di norma in unica soluzione entro la fine del mese seguente all'emissione. E' possibile un'eventuale rateazione, con saldo nel termine massimo del 3° mese successivo all'emissione.

8 bis. Nel caso in cui l'intestatario della bolletta appartenga ad un nucleo familiare con ISEE inferiore o uguale ad €7.500, può essere richiesta al Servizio Tributi una maggiore rateazione di pagamento, senza interessi, che in ogni caso si deve concludere non oltre i sei mesi successivi al termine previsto per l'ultima rata.

9. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato nei termini di legge avviso di accertamento per omesso pagamento, contenente sanzioni ed interessi. In ulteriore assenza di versamento di quanto dovuto si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto-legge n. 244 del 30/12/2016 (Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2016), che differisce al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 da parte degli Enti Locali;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Dopo esauriente discussione in merito e su proposta del Sindaco;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche ed integrazioni di cui in premessa al vigente “Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 08/04/2014, modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 12/06/2015, n.24 del 27/07/2015 e n.11 del 27/04/2016;
2. di dare atto che, per favorire un'agevole lettura del testo composto da n. 34 articoli e dall'Allegato A, lo stesso è integralmente allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il nuovo articolo 20-bis e le modifiche apportate all'articolo n. 25 entrano in vigore il 1° gennaio 2017;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Di dichiarare, con successiva unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: CAROSSO Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Giuseppe SAMMORI'

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 21/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

n. 68 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata / è stata pubblicata nel sito web istituzionale accessibile al pubblico di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/02/2017 al 08/03/2017

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 31-gen-2017

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe SAMMORI'